

# Parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGS ex art. 3 della L. n. 223/91

---

4 Febbraio 2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 l'allegato Decreto 4 dicembre 2012 che individua i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di Cigs di cui all'art. 3, co. 1, della L. n. 223/91, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.

Come noto, l'art. 46-bis, co. 1, let. h), del D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/12 ha previsto che la concessione della Cigs ai sensi del citato art. 3, co. 1, della L. n. 223/91 sia subordinata alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, i parametri oggettivi individuati dal decreto, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione della Cigs, saranno i seguenti:

- a) misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;
- b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;
- c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.

Relativamente alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui sopra dovranno essere indicati, in via alternativa, anche i seguenti ulteriori parametri:

- a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;
- b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;
- c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.

Le disposizioni sopra richiamate si applicheranno a tutte le istanze inoltrate successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in parola.

[9891-Decreto 4 dicembre 2012.pdf](#)[Apri](#)